

le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza Imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente:

Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale, si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del Comune o dei possessori dei fondi aggravati.

“La Commissione generale sarà composta di due Consiglieri della Corte di appello, di due Delegati governativi e di due Deputati della Provincia”.

“I Consiglieri della Corte di appello saranno destinati dal Presidente della Corte stessa, dietro invito del Ministero di agricoltura, industria e commercio”.

“I due Delegati governativi saranno nominati con decreto Reale”.

“Per la scelta dei due Deputati delle Province, le Deputazioni provinciali Venete, dietro invito del predetto Ministro, sceglieranno ciascuna due Consiglieri provinciali, i quali, riuniti in Venezia e convocati per Decreto Reale, procederanno alla nomina nel loro seno dei due Deputati”.

“La presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante Decreto Ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi”.

Art. 15. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale entro il termine di sei settimane, perché venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza, residente nella capitale, nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

“La Commissione di terza istanza, istituita nella capitale, è composta di tre Consiglieri di Stato, nominati mediante Decreto Ministeriale, e di tre Consiglieri della Corte di cassazione di Firenze. Questi saranno destinati dal rispettivo Presidente dietro invito del Ministro predetto, il quale, o chi ne fa le veci, avrà la presidenza della Commissione di terza istanza”.

10.15. Legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie terza)
Abolizione del diritto del così detto erbatico e pascolo nelle Province di
Vicenza, Belluno ed Udine

Art. 1. Il diritto del così detto erbatico e pascolo che si pratica sopra fondi e prati in alcuni Comuni o frazioni di Comune delle Province di Vicenza, Belluno ed

Udine dalla generalità degli abitanti di quelli o di altri Comuni e frazioni è abolito nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

A datare dal primo gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente Legge, l'esercizio di tale diritto è ritenuto abusivo e costituisce una violazione del diritto di proprietà, contro la quale sono applicabili le leggi civili e penali.

Art. 2. In compenso della liberazione dall'onere dell'erbatico e pascolo, i proprietari dei fondi soggetti pagheranno un canone annuo corrispondente al valore dell'erba destinata all'erbatico e pascolo.

Questo valore sarà determinato dalla media del decennio 1872-1881.

Art. 3. Il canone annuo che è imposto sui fondi liberati dall'onere dell'erbatico e pascolo, è assicurato, con ipoteca speciale a norma del Codice civile.

È il canone stesso affrancabile secondo le prescrizioni della Legge 24 gennaio 1864, n. 1636.⁽³⁾

Alla esazione di detto canone sono applicabili i mezzi d'esecuzione stabiliti dalla Legge 20 aprile 1871, n. 192 per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 4. L'annuo canone ed i capitali d'affrancazione sono corrisposti e pagati ai Comuni alla cui generalità degli abitanti compete il diritto dell'erbatico e pascolo.

L'annuo canone è dovuto dal primo gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente Legge.

Art. 5. Per la ricognizione e determinazione dei fondi soggetti all'onere dell'erbatico e pascolo, per la liquidazione del canone di cui agli articoli precedenti, per l'assegnazione del canone stesso ai Comuni o frazioni di Comuni interessati, e per la risoluzione di qualsiasi questione a ciò relativa, è creata nel capoluogo di ciascuna delle Province di Vicenza, Belluno ed Udine, una Giunta d'arbitri, composta del presidente del Tribunale civile e correzionale, dell'ingegnere capo del genio civile e provinciale, e di un consigliere provinciale scelto dal Consiglio.⁽⁴⁾

Art. 6. Le Giunte d'arbitri provvederanno da amichevoli compositori ed inappellabilmente.

Nel solo caso che insorga questione se un fondo sia o no soggetto all'onere dell'erbatico e pascolo, possono le parti produrre gravame alla Corte d'appello, colle forme del procedimento sommario.

L'appello è sospensivo, e deve interpersi nel termine di giorni 60 dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri nei modi di legge.

Le Giunte, prima di emettere le loro decisioni ordinano perizie e verificazio-

(3) Per l'affrancazione dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni. Per l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro degli atti di affrancazione del canone, v. Legge 24 maggio 1896, n. 147.

(4) V. Legge 24 maggio 1896, n. 147.

ni che credono opportune, ricevono rimostranze, e possono interrogare tutti quelli che stimano al caso di fornire notizie.

Art. 7. Durante il termine di anni 30 a datare dalla pubblicazione della presente Legge, il prodotto dell'annuo canone, ed in caso d'affrancazione, i frutti dei relativi capitali debbono essere dai Consigli dei Comuni interessati, impiegati a sollievo dei comunisti poveri con riguardo speciale a quelli che fruivano dell'eratico e pascolo.

Scaduto il suddetto termine, i Comuni possono disporre del prodotto dell'annuo canone e dei capitali d'affrancazione e dei loro frutti come meglio stimeranno in conformità delle leggi vigenti.

Art. 8. Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente Legge cadono a carico dei proprietarj liberati dall'onere dell'eratico e pascolo; ma sono anticipate e pagate da' Comuni interessati, nella misura che è stabilita dalla Giunta d'arbitri.

Art. 9. È abrogata qualunque legge, uso o regolamento, contrario alla presente Legge.

10.16. Legge 7 maggio 1885, n. 3093 (serie terza)
Applicazione alle Province di Treviso e Venezia e ai Comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo, in Provincia di Torino, delle disposizioni della precedente Legge 2 aprile 1882, n. 698, sull'abolizione del diritto di eratico e pascolo

Art. 1. Le disposizioni della Legge del 2 aprile 1882, n. 698 (serie terza), colla quale è abolito il diritto di eratico e pascolo nelle Province di Vicenza, Belluno e Udine sono applicabili per l'abolizione dello stesso diritto nelle Province di Treviso e di Venezia, per l'abolizione del diritto di pascolo e di boscheggio nei Comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo in Provincia di Torino.

Art. 2. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo precedente è ritenuto abusivo e costituisce una violazione del diritto di proprietà a datare dal primo gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente Legge; dal qual tempo è ancora dovuto l'annuo canone di che all'art. 4 della succitata Legge del 2 aprile 1882.